

## ${f IV}$ - ${f D}$ ISPOSIZIONI SULLA TUTELA GIURISDIZIONALE

## ART. 53 (L) - Disposizioni processuali

- I. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo (L)
- 2. Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa. (L)

Tutti gli aspetti dell'uso del territorio, ai sensi dell'art. 34, c. 2 del D.Lgs. 80/1998, rientrano nella materia urbanistica. Tale articolo è stato successivamente sostituito dall'art. 7 della legge 205/2000 per superare le censure di costituzionalità avanzate dalla Corte costituzionale (ord. n. 17/2001). Questa ha stabilito che la giurisdizione è quella di cui all'art. 34 del nuovo D.Lgs. che ha natura di legge formale (C. cost. n. 123/2002).

L'articolo definisce le competenze in materia processuale relative ai procedimenti espropriativi ed alle indennità. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative agli atti, provvedimenti, accordi e comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti ad esse equiparati, conseguenti all'applicazione delle disposizioni del T.U., mentre le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennità di espropriazione restano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario.

Da rilevare che l'art. 53, c. 2, D.P.R. 327/2001 nel testo sostituito dall'art. 3, c. 9 dell'allegato 4 al D.Lgs. n. 104/2010 che ha approvato il Codice del processo amministrativo, devolve alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione dell'indennità dovuta in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa.

Rientrano quindi nella giurisdizione amministrativa:

- a) gli atti, i provvedimenti e i comportamenti della P.A. emanati nell'ambito del procedimento ablatorio, esclusi i comportamenti non riconducibili all'esercizio di un pubblico potere. È però costituzionalmente illegittima la devoluzione alla giurisdizione esclusiva delle controversie relative all'occupazione usurpativa, ma non quelle nascenti da ipotesi di occupazione acquisitiva (C. Cost., n. 191/2006);
- b) gli accordi delle P.A. tendenti a sostituire un procedimento ablatorio, tranne quelli attinenti alla determinazione del corrispettivo;
- c) le controversie riguardanti la retrocessione di beni;
- d) le controversie relative all'utilizzazione di beni acquisiti in assenza di un valido titolo ex art. 43 t.u.;
- e) le controversie relative al risarcimento del danno, anche per occupazione posta in essere in base a dichiarazione di p.u. in precedenza annullata dal giudice amministrativo (Cass., S.U., 19.2.2007, n. 3724).

